

voce: Ministero dell'ambiente:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Totale tabella B:

2001: — 735.000;

2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-*novies*, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose,

a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-CCD**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e trien-

nio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

<i>voce:</i> Ministero delle Finanze: 2001: — 10.000; 2002: — 200.000; 2003: — 200.000.	<i>voce:</i> Ministero del Commercio con l'estero: 2001: — 10.000; 2002: — 10.000; 2003: — 10.000.
<i>voce:</i> Ministero della Giustizia: 2001: — 10.000; 2002: — 100.000; 2003: — 100.000.	<i>voce:</i> Ministero della Sanità: 2001: — 50.000; 2002: — 50.000; 2003: — 50.000.
<i>voce:</i> Ministero degli Affari Esteri: 2001: — 200.000; 2002: — 200.000; 2003: — 200.000.	<i>voce:</i> Ministero dei Beni e Attività culturali: 2001: — 10.000; 2002: — 10.000; 2003: — 10.000.
<i>voce:</i> Ministero della Pubblica istruzione: 2001: — 100.000; 2002: — 100.000; 2003: — 100.000.	<i>voce:</i> Ministero dell'Ambiente: 2001: — 50.000; 2002: — 50.000; 2003: — 50.000.
<i>voce:</i> Ministero dell'Interno: 2001: — 150.000; 2002: — 150.000; 2003: — 150.000.	Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8
<i>voce:</i> Ministero dei Trasporti e della navigazione: 2001: — 50.000; 2002: — 500.000; 2003: — 50.000.	<i>Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i> <i>voce:</i> Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica: 2001: — 500.000; 2002: — 500.000; 2003: — 500.000.
<i>voce:</i> Ministero delle Politiche agricole e forestali 2001: — 20.000; 2002: — 20.000; 2003: — 20.000.	<i>voce:</i> Ministero dei Lavori Pubblici: 2001: — 100.000; 2002: — 100.000; 2003: — 100.000.
<i>voce:</i> Ministero del Lavoro e della previdenza sociale: 2001: — 200.000; 2002: — 200.000; 2003: — 200.000.	<i>voce:</i> Ministero della Comunicazioni: 2001: — 100.000; 2002: — 200.000; 2003: — 100.000.

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: — 100.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo

unico per lo spettacolo — capp.8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

**COMPENSAZIONI
GRUPPO UDEUR**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del gruppo UDEUR

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-VERDI**

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1

All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2

All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3

All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7

COMPENSAZIONI GRUPPO I DEMOCRATICI

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-

gate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2

Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2

per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

voce: Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI SULLE CAUSE DI
INELEGGIBILITÀ DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE
PROVINCE NELLE ELEZIONI POLITICHE**

(Sezione 1 - Interpellanze e interrogazioni)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per l'elezione della Camera, dispone che «le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati»;

la *ratio* della norma è manifestamente volta ad impedire che il candidato — in ragione della posizione ricoperta al momento delle elezioni — possa collocarsi in una posizione di privilegio nei confronti degli altri candidati e possa influenzare la libera scelta degli elettori. A tal fine la legge ha previsto un periodo minimo, pari a 180 giorni, di distacco dalla carica ricoperta da parte di chi intende candidarsi alla Camera. L'unica deroga prevista dalla legge riguarda il caso in cui lo scioglimento intervenga come evento imprevedibile in un momento anticipato rispetto alla scadenza naturale. In questo caso l'ultimo comma del medesimo articolo 7 ha stabilito che il termine ultimo per le dimissioni scatti nei sette giorni successivi al decreto di scioglimento. Le condizioni per l'applicazione della deroga non possono ritenersi sussistere qualora sia iniziato a decorrere

il termine dei 180 giorni che precede la scadenza naturale della legislatura: infatti, in questo caso, lo scioglimento è comunque un evento destinato a prodursi con certezza al termine di quel periodo, determinando l'obbligo per chi intende candidarsi di presentare le dimissioni prima dell'inizio della decorrenza del « periodo di rispetto »;

la tesi secondo cui la deroga possa scattare al semplice prodursi di uno « scioglimento anticipato » delle Camere, anche negli ultimi 180 giorni o addirittura a pochissimi giorni dalla conclusione del quinquennio, contrasta con l'evidente *ratio* della norma e comporterebbe inevitabilmente una conseguenza paradossale: considerato che tutte le legislature repubblicane si sono concluse con un decreto di scioglimento delle Camere in data antecedente la decorrenza del quinquennio di durata delle Camere medesime, non si sarebbe mai avuta la necessità di dimissioni 180 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata delle Camere e l'articolo 7, comma 2, non avrebbe mai potuto trovare applicazione —:

se non ritenga che la tesi secondo cui la deroga possa scattare anche nel caso di scioglimento delle Camere nei 180 giorni che precedono la scadenza naturale della legislatura sia del tutto priva di fondamento e costituisca solo un cavillo da azzecagarbugli e se non ritenga che soprattutto un candidato premier non do-

vrebbe ricorrere a simili atti di furbizia ma rispettare la legge dando prova di civismo e legalità.

(2-02695) « Calderisi, Taradash ».

(3 novembre 2000)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il prossimo 10 novembre si entrerà negli ultimi 180 giorni della legislatura, termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i titolari delle cariche che sono causa di ineleggibilità devono, dopo aver formalmente presentato le dimissioni, cessare dalle proprie funzioni astenendosi in maniera effettiva dal loro esercizio;

il 2 novembre scorso, è stata emessa la circolare n. 153/2000 della direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, in merito alla questione relativa al momento in cui debbano essere rassegnate le dimissioni da parte dei sindaci e dei presidenti delle province dalle rispettive cariche per poter essere validamente eletti al Parlamento;

nella circolare, a firma del direttore generale, dottor Morcone, si azzarda del tutto gratuitamente un'interpretazione delle disposizioni vigenti in materia, al fine « di fornire, comunque, una lettura delle norme che consenta una valutazione agli amministratori locali i quali intendessero, in vista della prossima scadenza elettorale, presentare la propria candidatura al Parlamento »;

in particolare, relativamente all'ipotesi di dimissioni in caso di scioglimento anticipato si afferma che « non rinvenendosi un orientamento consolidato da poter proporre, la posizione più aderente alla lettera della legge sembra quella di configurare nell'ambito della fattispecie *scioglimento anticipato* qualsiasi interruzione della legislatura precedente il termine naturale della stessa », anche se si precisa che

la deliberazione sulla validità dell'elezione spetta comunque alle Camere. E tuttavia, la circolare cerca di avvalorare la propria interpretazione desumendo « un'implicita conferma in tale senso » « dal fatto che in passato per lo scioglimento cosiddetto tecnico o funzionale delle Camere risulta adottata la procedura autonoma di cui all'articolo 88 della Costituzione »;

la lettera e la *ratio* della legge, peraltro, appaiono chiarissime in materia e non suscettibili di alcuna interpretazione: le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera;

la circolare ministeriale accredita invece una interpretazione infondata, cavillosa e tendenziosa della deroga prevista dal sesto comma dell'articolo 7, che dispone che, in caso di scioglimento anticipato della Camera, le cause di ineleggibilità non hanno effetto ove le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la *ratio* della norma essendo di non impedire ai sindaci la candidatura in caso di un imprevedibile scioglimento delle Camere, che avvenga prima dell'ultimo semestre;

gli eventuali dubbi relativi all'interpretazione di questo comma possono comunque essere sciolti esclusivamente dalla sovrana deliberazione del Parlamento e non è consentito un indirizzo ministeriale rispetto alla lettura della norma;

l'interpretazione data dalla circolare è contraria alla legge e del tutto faziosa, anche perché il suo autore è ben consapevole del fatto che tutte le legislature repubblicane si sono concluse con un decreto di scioglimento delle Camere in data antecedente la decorrenza del quinquennio di durata delle Camere medesime, come emerge dal richiamo all'articolo 88 della Costituzione, per cui la norma in questione non avrebbe mai potuto trovare applicazione;

gli effetti di un orientamento di questo tipo sono gravissimi sia in considerazione del fatto che l'atto viola il principio di legalità e imparzialità cui deve attenersi in base alla Costituzione ogni amministrazione pubblica, sia perché tradisce le finalità perseguite dal legislatore che, nel disporre l'obbligo di dimissioni entro il termine di 180 giorni dalla fine naturale della legislatura, mira a garantire la democraticità delle competizioni elettorali, escludendo che le funzioni istituzionali possano essere strumentalmente esercitate ai fini della vittoria elettorale e non per il raggiungimento delle finalità per il perseguimento delle quali tali funzioni sono state conferite, sia perché induce sindaci e presidenti di province che intendono candidarsi alle elezioni politiche a compiere una scelta che li rende ineleggibili —:

chi abbia autorizzato la diffusione di una circolare così gravemente inficiata da faziosità e ignoranza, o peggio, noncuranza della legge, tale da risultare viziata da illegittimità ed eccesso di potere;

se non ritenga necessario annullare con effetto immediato la circolare n. 153/2000 ed attivare una azione disciplinare nei confronti del suo autore;

quali provvedimenti intenda assumere al fine di garantire che l'attività dell'amministrazione degli interni sia conforme ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità statuiti dalla Costituzione.

(2-02702) « Calderisi, Taradash ».
(7 novembre 2000)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere quale sia il giudizio del Governo sui profili istituzionali e costituzionali, e sulle connesse polemiche politiche e parlamentari, della circolare del ministero dell'interno, datata 2 novembre 2000, sulle « cause di ineleggibilità nelle elezioni politiche ».

(2-02703) « Boato ».
(8 novembre 2000)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, comma 2, prevede tra le cause di ineleggibilità se le funzioni esercitate dai sindaci non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei Deputati;

la disposizione legislativa prevede le dimissioni 180 giorni prima della scadenza della legislatura per evitare che chi ricopre cariche di amministratore locale sia in posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati;

il Ministro dell'interno ha assunto una singolare ed impropria iniziativa interessando il Consiglio di Stato, sollecitandolo impropriamente per un parere su una questione di esclusiva competenza parlamentare;

nonostante la chiara, risposta del Consiglio di Stato che ha declinato la propria competenza istituzionale su una materia di competenza delle Camere, il ministero dell'interno ha inviato una circolare ai prefetti fornendo una interpretazione in materia di scioglimento anticipato delle Camere —:

se non ritenga che vi sia in atto un tentativo di eludere la normativa vigente per favorire la permanenza dei sindaci alla guida delle amministrazioni locali, candidati già ampiamente predesignati a svolgere il mandato parlamentare nella prossima legislatura parlamentare;

se, alla luce delle dichiarazioni dei giorni scorsi, riportate ampiamente dalla stampa, compresa quella del candidato Premier dello schieramento di sinistra sullo scioglimento anticipato delle Camere, non ritenga che il potere di scioglimento delle Camere sia prerogativa assoluta del

Capo dello Stato e vi sia stata dunque una palese violazione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica.

(2-02704) « Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo ».

(8 novembre 2000)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

con circolare telegrafica n. 153 del 2000 diretta al prefetti della Repubblica il direttore generale dell'amministrazione civile ha impartito inopportuniste istruzioni circa le cause di ineleggibilità, alle elezioni politiche, dei candidati sindaci o presidenti di giunte provinciali, si suppone con la previa e piena approvazione del Ministro dell'interno, in spregio alle prerogative attribuite al Parlamento dall'articolo 66 della Costituzione, che assegna a ciascuna delle Camere l'esclusiva competenza alla convalida delle elezioni dei propri membri (Corte costituzionale 10 luglio 1981, n. 129);

leggesi nella circolare che è stato sentito il Consiglio di Stato, ma in effetti le valutazioni dell'alto consesso (parere n. 1052/2000 sezione I del 25 ottobre 2000) vi vengono richiamate solo parzialmente, giacché non risulta menzionata dalla circolare la prima delle questioni sottoposte dalla stessa amministrazione che ha richiesto il parere e che « concerne gli effetti derivanti dalla decadenza che consegue all'accettazione della candidatura in caso di mancata previa rimozione delle cause di ineleggibilità », come si evince da pagina 3 del parere n. 1052/2000 sezione I sopra citata;

la linea comportamentale sottesa alla ricordata questione è probabilmente quella di far permanere in carica le giunte malgrado la decadenza di colui che si candida al Parlamento senza la previa dimissione dalla carica di sindaco o di presidente di giunta provinciale, con una macroscopica elusione dell'obbligo, con almeno 180

giorni di anticipo di dimissioni, che incombe su coloro che rivestono la carica di presidente di giunta provinciale o di sindaci di comuni con popolazione sopra i 20.000 abitanti e che vogliono candidarsi per Camera o Senato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 369 e successive modifiche;

sulla questione richiamata quale prioritaria dal parere del Consiglio di Stato c'è da sottolineare che era stata la stessa amministrazione dell'interno a sollecitare la consultazione dell'alto consesso sul punto ed è pertanto singolare che sul punto la circolare telegrafica oggetto dell'interpellanza abbia taciuto;

tanto più che la stessa amministrazione aveva chiaramente enunciato il principio importantissimo (desumibile dal disposto del comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica) sostenendo che — nel caso di accettazione di candidatura senza la preventiva dimissione della carica — si ha l'effetto automatico della decadenza dalla carica di sindaco o di presidente di giunta provinciale, senza che ne consegua « sanatoria » dalla connessa ineleggibilità;

ma la singolarità della inopportunistissima circolare non finisce qui (ossia con riferimento alla glissata questione anzicennata) e c'è ben altro: appare evidente che l'alto consesso — con il linguaggio aulico che è consueto — ha inteso « bacchettare » l'amministrazione richiedente laddove si afferma nel parere che « le complesse e delicate questioni ermeneutiche che l'amministrazione solleva non si prestano a costituire oggetto della funzione consultiva che il Consiglio di Stato esercita ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione »;

in altre parole se inopportuna ed impropria era stata l'iniziativa volta a richiedere un parere dell'alto consesso su tematiche che la Costituzione riserva al Parlamento, ancor più grave è stata l'emana-

materia, malgrado il monito che al ministero dell'interno è venuto dal parere del Consiglio di Stato;

il *vulnus* al corretto funzionamento della democrazia ed alla parità giuridica dei cittadini che si candideranno al Parlamento ha davvero assunto connotati di estremo allarme per l'elusivo intervento del Viminale per la marcata volontà di non rispetto delle « regole », come la recente dichiarazione rutelliana (« Mi dimetterò da sindaco di Roma il 7 gennaio 2001 ») dimostra;

certamente non c'è stata e non poteva esservi nessuna delega al Ministro dell'interno della più alta delle prerogative che la Costituzione assegna alla esclusiva potestà del Capo dello Stato;

la circolare in argomento (come la dichiarazione rutelliana che alla stessa fa eco) non può invadere il campo di altri poteri dello Stato (Capo dello Stato e Parlamento) —:

se il Ministro dell'interno abbia dato il proprio preventivo assenso alla emanazione della circolare telegrafica in argomento;

se non ritenga che — con l'urgenza del caso — la circolare medesima vada annullata o, comunque, revocata, in quanto lesiva delle prerogative di altri poteri costituzionali.

(2-02710)

« Garra ».

(9 novembre 2000)

(Interpellanza non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

DI CAPUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevedendo all'articolo 7 l'ineleggibilità a membro della Camera dei deputati, tra gli altri, dei sindaci dei comuni con oltre 20.000 abitanti e dei presidenti delle amministrazioni provinciali in carica, dispone che gli stessi, se intenzionati a candidarsi alla Camera dei deputati, in elezioni non anticipate, siano tenuti a rassegnare le dimissioni dalle rispettive cariche almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati;

è stato ripetutamente sostenuto da più parti istituzionali, e ribadito soprattutto dai partiti dell'attuale maggioranza, che la legislatura si chiuderà a scadenza naturale, in considerazione del fatto che il Governo in carica può contare su una solida maggioranza parlamentare;

sarebbe contraddittoria e imbarazzante qualsiasi iniziativa finalizzata a sollecitare uno scioglimento anticipato delle Camere con il solo scopo di aggirare la norma citata e di « pilotare » le crisi amministrative negli enti locali, che deriverrebbero dalla candidatura alla Camera dei deputati dei loro attuali massimi rappresentanti:

quali iniziative intenda assumere perché le disposizioni legislative citate trovino puntuale rispetto;

quali misure informative ritenga assumere in considerazione dell'approssimarsi del termine previsto per le dimissioni di sindaci e presidenti di province intenzionati a candidarsi alla Camera dei deputati. (3-06416)

(17 ottobre 2000)